

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2026, n. 12-3134

Legge regionale n. 26/2020, articolo 3. Decreto legislativo n. 36/2023, articolo 193. Valutazione della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, e verifica della sussistenza dell'interesse pubblico alla proposta presentata da Energie S.p.A. per la concessione di grande derivazione d'a..



Seduta N° 193

Adunanza 05 OTTOBRE 2026

Il giorno 05 del mese di ottobre duemilaventisei alle ore 09:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Daniela CAMERONI - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 12-3134/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 26/2020, articolo 3. Decreto legislativo n. 36/2023, articolo 193. Valutazione della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, e verifica della sussistenza dell'interesse pubblico alla proposta presentata da Energie S.p.A. per la concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, relativa all'impianto "Fenestrelle" (codice utenza TO00881), ubicato in comune di Fenestrelle (TO).

A relazione di: Marnati

Premesso che:

l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", come sostituito dall'articolo 11 quater del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (impianti con potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kW);
in attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione, con la legge regionale n. 26/2020 "Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico" sono state disciplinate le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, perseguendo l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico piemontese, nell'ottica di uno sviluppo della comunità regionale rispettoso dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili e la tutela dei corpi idrici piemontesi e degli ecosistemi connessi;

ai sensi dell'articolo 3 di tale legge regionale compete alla Giunta regionale, che si pronuncia con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, la valutazione, prima dell'indizione della procedura ad evidenza pubblica, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nel Rapporto di fine concessione, dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico;

il successivo articolo 4, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 11/2022, demanda alla Giunta regionale la scelta della procedura ad evidenza pubblica da avviare per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche scadute tra le seguenti tre modalità:

- ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti dell'allora Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016).

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023, gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Richiamato, inoltre, che il "Documento di economia e finanza regionale 2025-2027", approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 66-4394 del 19 febbraio 2025, prevede, tra le relative azioni, con riferimento al Programma 0906 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", l'attuazione della normativa sul rinnovo delle concessioni relative alle grandi derivazioni idroelettriche, di cui alla sopra citata legge regionale n. 26/2020.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- la concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, relativa all'impianto "Fenestrelle" (codice utenza TO00881), ubicato in comune di Fenestrelle, con derivazione principale a tergo di uno sbarramento sul torrente Chisone, in località Pourrieres, e derivazioni secondarie sugli affluenti torrenti Usseaux, Assietta, Laux e Crestovo, scaduta in data 31 dicembre 2010, è inserita nell'elenco delle grandi derivazioni idroelettriche ricadenti sul territorio della Regione Piemonte, approvato, con valenza ricognitoria, con la deliberazione della Giunta regionale n. 28-2708 del 29 dicembre 2020 e successivamente modificato ed integrato con le determinazioni dirigenziali del Settore "Tutela e Uso Sostenibile delle Acque" n. 827/A1604B/2021 del 16 dicembre 2021, n. 583 A1604B/2022 del 27 ottobre 2022, n. 882 A1604C/2023 del 22 novembre 2023 e n. 997 A1600A/2024 del 16 dicembre 2024;

- relativamente a tale concessione (codice utenza TO00881) è pendente presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il ricorso proposto da Energie S.p.A., con il quale la Società chiede l'annullamento della nota prot. n. 194226/2024 del 18 novembre 2024 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Tutela e Uso Sostenibile delle Acque" recante "Richiesta di integrazioni e chiarimenti circa il Rapporto di fine Concessione della grande derivazione idroelettrica recante il codice utenza: TO00881", limitatamente alla parte in cui dispone il riconoscimento, a carico del concessionario subentrante ed in favore di Energie S.p.A., di un indennizzo per gli investimenti sui beni di cui all'articolo 25, comma 1, del R.D. n. 1775/1933, limitato ad euro 3.279.048,00, anziché alla maggiore somma pretesa da Energie S.p.A., in qualità di concessionario uscente, pari ad euro 19.611.981,89;

con successivo ricorso per motivi aggiunti Energie S.p.A. impugnava anche la determinazione dirigenziale 664/A1604C/2025 del 15 settembre 2025, adottata dal suddetto Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque recante "Verifiche amministrative, tecniche, economiche e finanziarie delle informazioni riportate nel Rapporto di fine concessione della grande derivazione idroelettrica scaduta recante il codice utenza TO00881 (Impianto Fenestrelle)", nonché il relativo Allegato 2,

nella parte in cui limita l'ammontare dell'indennizzo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 alla anzidetta somma di euro 3.279.048,00.

Dato atto, inoltre, che:

- non ritenendo fondate le motivazioni esposte dalla ricorrente, la citata Direzione regionale, con la nota prot. n. 14624 del 30 gennaio 2025, ha conferito mandato al Settore regionale "Avvocatura" per la costituzione in giudizio a difesa dei provvedimenti impugnati;
- con deliberazione del 3 marzo 2025, n. 7-848, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche a tutela dell'interesse dell'Ente.

Preso atto che Energie S.p.A. in data 13 maggio 2025, acquisita a protocollo regionale n. 74340 del 14 maggio 2025, ha presentato una proposta di project financing avente ad oggetto «Proposta di partenariato pubblico-privato ("PPP") per l'assegnazione, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 29 ottobre 2020, n. 26 e dell'art. 193 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della Concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dell'impianto "Fenestrelle" (codice utenza TO00881), ubicato in comune di Fenestrelle, con derivazione principale a tergo di uno sbarramento sul torrente Chisone, in località Pourrieres, e derivazioni secondarie sugli affluenti torrenti Usseaux, Assietta, Laux e Crestovo.», riportando nel Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla proposta il valore di euro 19.611.981,89 quale indennizzo per gli investimenti sui beni di cui all'articolo 25, comma 1, del R.D. n. 1775/1933, anziché il valore determinato dal Settore regionale "Tutela e Uso Sostenibile delle Acque", pari ad euro 3.279.048,00 euro.

Dato atto che il citato Settore regionale "Tutela e Uso Sostenibile delle Acque", fermo restando che per il suddetto indennizzo si conferma il valore in euro 3.279.048,00:

- ha ravvisato l'opportunità di avviare contestualmente sia la fase funzionale a verificare la sussistenza dell'interesse pubblico alla proposta presentata, ai sensi dell'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, sia le attività propedeutiche all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 26/2020 in merito alla valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate;
- per le finalità di cui sopra, ha convocato, in data 28 maggio 2025, un apposito incontro, con le altre strutture regionali interessate, rendendole edotte del contenzioso giurisdizionale in essere, anche in ordine alla opportunità di procedere con la valutazione della proposta presentata.

Dato atto, inoltre, che, nel corso della suddetto incontro, le strutture regionali partecipanti, come da resoconto agli atti del suddetto Settore:

con riferimento alle valutazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 26/2020, non hanno evidenziato incompatibilità con il mantenimento dell'uso delle acque a fini di produzione idroelettrica, come risultante dalla "Scheda di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute" a tal fine elaborata, quale esito istruttorio coordinato dal Settore "Tutela ed Uso Sostenibile delle Acque", con il coinvolgimento degli altri Settori regionali competenti, e, ai sensi della quale, emerge quanto segue:

- non sono state manifestate delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile, da soddisfarsi in modo prioritario rispetto ad ogni altro utilizzo;
- non risultano criticità in relazione al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, al rispetto delle previsioni di cui al piano paesaggistico regionale, alle condizioni di sicurezza delle opere o dei luoghi;
- non sono emersi eventuali differenti utilizzi della risorsa idrica che comportino maggiori benefici complessivi di carattere ambientale, energetico e socio-economico;
- il mantenimento dell'uso idroelettrico rappresenta un interesse strategico prioritario per il raggiungimento degli obiettivi energetici, direttamente correlato al conseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dell'economia e dei territori europei, secondo quanto previsto dalla pianificazione energetica comunitaria (Clean Energy Package e Fit for 55), nazionale (PNIEC) e

regionale (PEAR);

in relazione all'opportunità di procedere con la valutazione della proposta di project financing presentata da Energie S.p.A., anche considerato il contenzioso pendente vertente sulla corretta quantificazione dell'indennizzo per gli investimenti effettuati da Energie S.p.A. sui beni di cui all'articolo 25, comma 1, del R.D. n. 1775/1933, hanno convenuto che il valore dell'indennizzo per gli investimenti sui predetti beni, posto a carico del concessionario subentrante, eserciti un'influenza imprescindibile sia sui contenuti della proposta tecnica sia sulla definizione della conseguente offerta economica, risultando pertanto elemento determinante nell'ambito della valutazione complessiva della proposta di PPP;

hanno, comunque, concluso che non sussiste ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26/2020, un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico con riferimento alla grande concessione di derivazione di acqua pubblica relativa all'impianto "Fenestrelle" (Codice Utenza TO00881) scaduta il 31 dicembre 2010.

Dato atto, altresì, che il Settore regionale "Tutela e Uso Sostenibile delle Acque", con la nota prot. 149984 del 6 ottobre 2025, invitava la medesima Società a ripresentare la proposta di partenariato pubblico-privato per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dell'impianto "Fenestrelle", allineandola ai valori economici definiti con la determinazione dirigenziale n. 664/A1604C/2025 del 15 settembre 2025, con la quale è stato approvato il rapporto di fine concessione, e segnalava che, in difetto, non sarebbe stato possibile procedere con l'espletamento della procedura di cui all'articolo 193, comma 4, e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023.

Preso atto che, in riscontro alla suddetta nota, Energie S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale n. 174197 del 14 novembre 2025, trasmetteva, in alternativa rispetto al PEF del 14 maggio 2025, un nuovo piano economico finanziario asseverato ("PEF2"), recante l'indicazione del valore dell'indennizzo per gli investimenti non ancora ammortizzati in linea con la citata determinazione dirigenziale n. 664/A1604C/2025 del 15 settembre 2025.

Dato atto che con la nota prot. 193846 del 16 dicembre 2025 trasmessa a Energie S.p.A., il Settore regionale "Tutela e Uso Sostenibile delle Acque", tenuto conto dei contributi ricevuti da parte delle strutture regionali competenti, coinvolte nel sopra citato incontro, ed in assenza di comunicazioni ostative, ha comunicato che avrebbe provveduto a predisporre gli atti necessari per il prosieguo dell'iter previsto dall'articolo 193, commi 4 e seguenti, assumendo quale presupposto il fatto che il nuovo piano economico finanziario presentato dalla medesima ("PEF2"), debba intendersi come interamente sostitutivo del precedente, il quale deve pertanto ritenersi annullato.

Preso atto che successivamente, con la sentenza del 5 febbraio 2026 (Causa C-810/24), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che "esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara".

Dato atto che, a seguito di tale significativo mutamento del quadro normativo applicabile alla finanza di progetto ed in esito alle verifiche condotte sulle concrete ricadute della pronuncia, il medesimo Settore "Tutela e Uso Sostenibile delle Acque", con nota prot. 33544 del 3 marzo 2026:

- ha provveduto ad informare Energie S.p.A. che, per effetto della sopra richiamata sentenza della

CGUE, l'istituto della prelazione del promotore o del proponente previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 36/2023, non avrebbe potuto trovare applicazione con riferimento alla proposta di partenariato da essa presentata;

- ha chiesto alla medesima Società conferma della volontà di proseguire con l'istruttoria della proposta, ovvero se ritenesse di ritirarla, chiedendo l'annullamento dell'iter avviato.

Preso atto che, a riscontro della sopra richiamata nota, Energie S.p.A., con comunicazione del 31 marzo 2026, acquisita al protocollo regionale n. 51060 del 1° aprile 2026, ha confermato la volontà di proseguire nell'iter procedimentale per l'assegnazione della concessione mediante partenariato pubblico privato, anche nell'ipotesi in cui non si applicasse l'istituto della prelazione.

Dato atto che il medesimo Settore ha provveduto alla pubblicazione nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale regionale della citata DD n. 664/A1604C/2025 del 15 settembre 2025, con la quale è stato approvato il "Rapporto di fine concessione", rendendo così la documentazione tecnica ed economico-finanziaria sulla base della quale è stato determinato l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente, in funzione degli investimenti non ancora ammortizzati, accessibile e consultabile da parte di ogni operatore economico potenzialmente interessato, il quale dispone pertanto di tutti gli elementi necessari per una ponderata valutazione del valore residuo degli investimenti effettuati dal concessionario uscente.

Ritenuto, pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie di cui sopra:

- di dichiarare, per le finalità di cui all'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, sussistente l'interesse pubblico alla proposta di project financing avente ad oggetto la concessione di derivazione di acqua pubblica relativa all'impianto Fenestrelle (Codice Utenza TO00881) presentata da Energie S.p.A., dando esplicita evidenza della divergenza tra il valore di indennizzo da riconoscersi al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante definito dalla DD n. 664/A1604C/2025 del 15 settembre 2025 rispetto al valore rivendicato da Energie S.p.A. e del relativo giudizio pendente avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- di valutare, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 26/2020, la non sussistenza di interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, come dettagliatamente argomentato e motivato nella "Scheda di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute", allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 26/2020, il parere favorevole della Commissione consiliare competente nella seduta del 23 settembre 2026.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura meramente procedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, per le ragioni di cui in premessa;
la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di dichiarare, per le finalità di cui all'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, sussistente l'interesse pubblico alla proposta di project financing avente ad oggetto la concessione di derivazione di acqua pubblica relativa all'impianto Fenestrelle (Codice Utenza TO00881) presentata da Energie S.p.A., dando esplicita evidenza della divergenza tra il valore di

indennizzo da riconoscersi al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante definito dalla DD n. 664/A1604C/2025 del 15 settembre 2025 rispetto al valore rivendicato da Energie S.p.A. e del relativo giudizio pendente avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- di valutare, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 26/2020, la non sussistenza di interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, come dettagliatamente argomentato e motivato nella "Scheda di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute", allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

di demandare alla Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti all'autorità competente entro i termini di legge decorrenti dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3134-2026-All_1-Allegato_A-IdroEleFenestrelle.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO IN RELAZIONE AI DIVERSI USI
DELLE ACQUE PER LA CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE AD USO
IDROELETTRICO SCADUTA “FENESTRELLE” (art. 3 l.r. 26 del 29 ottobre 2020)**



**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE “TUTELA E USO
SOSTENIBILE DELLE ACQUE”**

Dott. Paolo Mancin

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO IN RELAZIONE AI DIVERSI
USI DELLE ACQUE PER LA CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE AD USO
IDROELETTRICO RELATIVA ALL'IMPIANTO "FENESTRELLE" (CODICE UTENZA
TO00881), UBICATO IN COMUNE DI FENESTRELLE (TO)**

Premessa

Il presente documento di sintesi è basato sulla documentazione agli atti, sulle istruttorie tecniche svolte, sui sopralluoghi condotti e sui contributi pervenuti dalle strutture terze interpellate.

Scheda di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scaduta
CUR concessione oggetto di valutazione: TO00881 Denominazione impianto: Fenestrelle Dati principali della concessione oggetto di valutazione: Corpi idrici interessati (direttiva 2000/60/CE): IT0104SS2N119PI (T. Chisone), IT0104SS1N030PI (Rio Assietta), IT0104SS1N272PI (Rio Laux) Portata media (l/s): 2090 Portata massima (l/s): 7250 Salto (m): 297 Potenza nominale media di concessione (kW): 6.085,59 Produzione energia lorda media annua periodo 2011-2021 (kWh): 44.564.712
Valutazioni ex art. 3 comma 2 Legge regionale n. 26 il 29 ottobre 2020
1) Esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica (Parere settore Pianificazione della Gestione dei Rifiuti e del Servizio Idrico Integrato) Al momento la programmazione di ATO non contiene opere acquedottistiche implicanti l'uso plurimo delle portate oggetto di riassegnazione; parimenti non risultano necessità di maggiore prelievo dai corpi idrici interessati dalla grande derivazione in oggetto da destinare all'uso potabile, né risultano eventuali interventi acquedottistici che possano essere considerati come opere di compensazione. Il Settore regionale "Pianificazione della Gestione dei Rifiuti e del Servizio Idrico Integrato" ritiene comunque opportuno evidenziare due aspetti che contestualmente il gestore del servizio di acquedotto sottolinea. In primo luogo viene segnalato, ai fini di un eventuale approfondimento in fase di riassegnazione della concessione di derivazione in oggetto, che l'attuale esercizio della concessione comporta un andamento pulsante dei rilasci in alveo, aspetto che SMAT S.p.A. ritiene incidere sull'acquifero di valle da cui attingono i pozzi ad uso potabile di Fenestrelle. In secondo luogo, sempre con la finalità di tutelare l'acquifero da cui prelevano i pozzi ad uso potabile di Fenestrelle, viene segnalata la necessità che il rilascio della centrale di Fenestrelle non sia oggetto di utilizzo diretto, ma che esso sia lasciato in alveo come avviene ora e che nello stesso tratto non siano assentiti nuovi o maggiori prelievi superficiali, che influenzerebbero negativamente la disponibilità prelevabile dai pozzi di Fenestrelle.
2) Raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla direttiva 2000/60/CE (Parere settore Tutela e uso sostenibile delle acque) La classificazione ambientale vigente dei corpi idrici interessati dalla derivazione, elaborata ai sensi della Direttiva Quadro Acque e di riferimento per la pianificazione distrettuale e regionale (Piano di Gestione del distretto del fiume Po - PdG Po e Piano di Tutela delle Acque - PTA), ha evidenziato una qualità delle acque attuale classificabile in Stato Ecologico: • IT0104SS2N119PI (T. Chisone): Buono; • IT0104SS1N030PI (Rio Assietta): Buono; • IT0104SS1N272PI (Rio Laux): Buono. Sul T. Chisone, inoltre, il monitoraggio delle componenti morfologiche ha evidenziato un Indice di Qualità Morfologica (IQM) "sufficiente" e un Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI) "non buono". Nello specifico le maggiori criticità rilevate sono attribuibili al grado di artificialità del corso d'acqua, con alterazioni della continuità longitudinale e, quindi, del flusso delle portate liquide e solide, in particolare a valle del bacino di Pourrieres. Viene evidenziata, inoltre, una generale compromissione dell'ampiezza e dell'estensione lineare della vegetazione perifluviale. Il Settore regionale "Tutela e uso sostenibile delle acque" ritiene che la riassegnazione della

concessione risulta generalmente compatibile con gli strumenti di pianificazione di settore, ferma restando la raccomandazione di promuovere in fase di gara investimenti a valenza ambientale, con particolare riferimento alla conservazione e miglioramento della vegetazione perifluviale e alla promozione di una corretta gestione del trasporto solido a valle del bacino stesso. La modalità di gestione dei sedimenti accumulati nell'invaso e rilasciati a valle dovrà essere correttamente valutata in fase di riassegnazione della concessione o, in ogni caso, in fase di aggiornamento del Progetto di Gestione dei Sedimenti previsto entro il 2029 (art. 114 del D.Lgs. 152/06 e DPGR 3 giugno 2025, N. 2/R).

3) Raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti di pianificazione regionale (Parere Settore Sviluppo Energetico Sostenibile)

Il Settore regionale "Sviluppo Energetico Sostenibile" rileva di non possedere informazioni che permettano di valutare l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.

Per quanto attiene alle valutazioni strettamente energetiche, evidenzia come il permanere di una situazione di potenziale criticità negli approvvigionamenti energetici nazionali unitamente al consolidarsi della strategicità della generazione elettrica da fonte rinnovabile ai fini del conseguimento degli obiettivi di Burden Sharing assegnati al Piemonte per il 2030 (4.991 MW di nuova potenza installata in impianti FER) definiti nel DM 21 giugno 2024 e, più in generale, dei target di completa decarbonizzazione dell'economia e dei consumi al 2050, stabiliti dalla pianificazione a livello europeo (Fit for 55), nazionale (PNIEC) e regionale (PEAR), induca a propendere per il mantenimento dell'attuale utilizzo delle acque finalizzato alla produzione di energia idroelettrica. L'utilizzo della risorsa idrica a fini idroelettrici, infatti, costituisce sin dall'inizio del secolo scorso un'irrinunciabile risorsa endogena del territorio piemontese capace di garantire una significativa quota-parte della generazione elettrica regionale con apporti non trascurabili in termini di modulazione della produzione e di regolazione del sistema elettrico correlate all'esercizio dei numerosi impianti a bacino e serbatoio presenti anche nel novero delle concessioni di grandi derivazioni scadute e in procinto di essere rinnovate.

4) Rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale (Pareri settore Pianificazione regionale per il governo del territorio e settore Urbanistica Piemonte Occidentale)

Il Settore regionale "Pianificazione regionale per il governo del territorio" rileva che, in merito agli aspetti di competenza relativi alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, non paiono ravvisarsi incompatibilità al mantenimento dell'uso a fine idroelettrico dell'impianto di "Fenestrelle".

Il Settore "Urbanistica Piemonte Occidentale" rileva di non possedere, *"nel rispetto delle previsioni di cui al piano paesaggistico regionale"* informazioni che permettano di valutare l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.

5) Condizioni di sicurezza delle opere e dei luoghi (Settore Difesa del Suolo)

L'opera di derivazione, costituita da una diga in cemento armato sita nel comune di Usseaux in località Pourrieres, dal punto di vista della verifica della sicurezza idraulica è di competenza regionale, in quanto di altezza minore di 15 m e con volume invasato minore di 1 Mm³. Essa è censita nel catasto regionale degli sbarramenti con codice TO01001 ed è stata autorizzata alla prosecuzione dell'esercizio con DD n. 1966 del 08/07/2014. Il Settore Difesa del Suolo ne monitora le condizioni di sicurezza attraverso periodici sopralluoghi e riceve le relazioni dell'ingegnere responsabile.

Il Settore regionale "Difesa del Suolo" rileva che per quanto di competenza nulla osta al mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.

6) Valutazioni in ordine a differenti utilizzi che comportano maggiori benefici complessivi di carattere ambientale, energetico e socio-economico	
Il mantenimento dell'uso idroelettrico garantisce una fonte di energia rinnovabile e a ridotto impatto ambientale, nonché altri benefici come la fornitura di energia elettrica a prezzi accessibili, la sicurezza energetica e la creazione di posti di lavoro. L'impatto ambientale prodotto dall'uso delle acque al fine idroelettrico, pur presente, non è tale da compromettere la qualità del corpo idrico. Si ritiene pertanto possibile continuare a sfruttare la derivazione, assicurando la messa in atto di misure di mitigazione dell'impatto ambientale o la modifica delle modalità di gestione della derivazione.	
Sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico:	NO
Dai pareri sopra riportati non emergono motivi ostativi alla riassegnazione delle concessione per uso idroelettrico.	